

**COESIONE
ITALIA 21-27**

LAZIO



Allegato 2

***Regolamento
TT VENTURE Lazio***

Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico I.1

Articolo 1 – Finalità e obiettivi del fondo

1. Il fondo TT VENTURE Lazio è uno strumento finanziario (“SF”) previsto nella valutazione ex ante del capitale di rischio della Regione Lazio per il PR FESR 21-27 (“VexA CR 2022”) e incluso in FARE Venture 2 sezione del fondo di partecipazione denominato FARE Lazio, gestito da Lazio Innova per effetto dell'accordo di finanziamento stipulato con la Regione Lazio e secondo gli indirizzi del Comitato di Governance.
2. TTVL opera quale aiuto di Stato ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) 651/2014 in un'ottica di gestione commerciale del fondo e di orientamento al profitto degli investimenti, per il perseguimento dei prioritari obiettivi di *policy* posti dalla Regione Lazio, in particolare con riferimento alle imprese investite previste nella VexA CR 2022. Al fine di essere pienamente in linea con la regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato il compito di assumere le decisioni rilevanti relative a TTVL, in particolare quelle riguardanti gli investimenti, la gestione e i disinvestimenti, è affidato a un organo collegiale al Comitato, che è remunerato principalmente in funzione dei risultati finanziari degli SF diretti gestiti.

Articolo 2 – Durata

1. La durata di TTVL è fino al 31 dicembre 2035 ed è suddivisa nei seguenti sottoperiodi, che potranno essere variati previo parere favorevole del Comitato di Governance laddove coerenti con il quadro regolatorio europeo di riferimento:
 - a. “*Investment Period*” definito come il periodo dalla pubblicazione della Call fino, al più tardi, al 28 dicembre 2029, durante il quale potranno essere effettuate Erogazioni a favore dei Beneficiari selezionati dal Comitato subordinatamente all'assunzione, entro il 23 novembre 2029, delle relative delibere di investimento e alla sottoscrizione, entro il 10 dicembre 2029, dei relativi Contratti di Investimento.
 - b. “*Divestment period*” definito come il periodo dal termine dell'*Investment Period* fino al 31 dicembre 2035, durante il quale TTVL:
 - i. provvederà alla gestione delle partecipazioni nelle Imprese Investite e al disinvestimento delle stesse;
 - ii. non potrà effettuare ulteriori Erogazioni per investimenti.

Articolo 3 – Ammissibilità all'investimento di TTVL

1. Alla data della delibera dell'investimento di TTVL da parte del Comitato i Beneficiari dovranno:
 - a. essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Call (e i relativi obblighi di mantenimento per tutta la durata dell'investimento di TTVL) e dall'art. 22 del Reg. (UE) 651/14;
 - b. prevedere, in base al Piano delle Attività oggetto di investimento, che la maggior parte della loro attività operativa finanziata dall'investimento di TTVL sia svolta nel Lazio e, in particolare, che: i) la maggioranza sia dei nuovi addetti sia dei nuovi dipendenti (intesi come prestatori di lavoro subordinato) sia assunta e impiegata presso le unità operative locali del Lazio; ii) dettagliare eventuali esigenze di sviluppo dell'impresa che richiedano assunzioni/collaborazioni fuori dalla Regione Lazio (in Italia o all'estero); ii) prevedere che almeno uno dei Founders che abbia un ruolo operativo operi *full time* presso la sede operativa nel Lazio;
 - c. non operare, e impegnarsi a non operare neanche in futuro, nei settori esclusi dalla lettera b dall'allegato V del Reg. (UE) 2021/523 (InvestEU) o dall'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058;

- d. essere in regola, laddove tenuti, con le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 101-111, della legge 213/2023. Il possesso di tale requisito sarà verificato alla data della sottoscrizione del Contratto di Investimento o prima dell'Erogazione, mediante acquisizione di copia della polizza assicurativa di cui all'art. 1, comma 101-111 della legge 213/2023, contratta entro i termini prescritti dalla richiamata legge ed in corso di validità;
- e. non aver ricevuto un precedente investimento da parte di INNOVA Venture 2, LAZIO Venture 2 o VENTURE TECH Lazio;
- f. impegnarsi, unitamente ai Founders, a dotarsi di PEC e Firma Digitale per il perfezionamento dell'investimento di TTVL e le successive interazioni con Lazio Innova.

Articolo 4 – Investimenti ammissibili per TTVL

1. TTVL può investire esclusivamente in Beneficiari della Call attraverso partecipazioni temporanee (con una durata non superiore a 8 anni che può essere estesa dal Comitato in sede di nuovi investimenti da parte di terzi, laddove necessario o utile a migliorare le possibilità di exit) e di minoranza.
2. TTVL può effettuare un unico investimento in ciascun Beneficiario, non essendo possibili investimenti ulteriori attraverso TTVL, ferma restando la possibilità di investimenti successivi attraverso i fondi finanziati da INNOVA Venture 2, LAZIO Venture 2 o VENTURE TECH Lazio.
3. Gli investimenti di TTVL:
 - a. devono essere realizzati esclusivamente mediante Investimenti in Quasi-Equity, con esclusione di qualsiasi forma di debito;
 - b. devono essere esclusivamente in denaro e rispettare la normativa nazionale relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c. devono avvenire esclusivamente attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova emissione e quindi mediante il versamento di nuova finanza a favore dei Beneficiari;
 - d. non devono riguardare l'acquisto di terreni edificabili o edificati oltre le soglie previste all'art. 64 comma 1 lettera b) del CPR 21-27;
 - e. in caso di partecipazione di altri investitori al medesimo *round*, devono avvenire *pari passu* a tali investitori terzi;
 - f. non devono includere, nel medesimo *round* di investimento in cui partecipata TTVL, la partecipazione di investitori che utilizzino risorse finanziarie derivanti, direttamente o indirettamente, dal PNRR, salvo deroghe concesse dal Comitato tenuto conto dell'evoluzione del quadro regolatorio di riferimento.

Articolo 5 – Modalità generali di funzionamento di TTVL

1. Lazio Innova ha la titolarità giuridica di tutti i rapporti con i terzi relativi agli investimenti di TTVL ed è pertanto intestataria dei relativi strumenti (SAFE, SFP, quote, azioni, etc...). La partecipazione di TTVL nell'Impresa Investita ha natura finanziaria e temporanea: Lazio Innova non interviene direttamente o indirettamente nella gestione delle medesime, fermi restando i diritti che essa detiene in quanto socio di minoranza o titolare di strumenti di Quasi Equity, inquadrandosi tale partecipazione come rientrante tra quelle definite all'art. 3 punto 2 dell'allegato 1 al Reg. (UE) 651/14 e non prevedendo alcun tipo di influenza dominante, in ossequio alla presunzione *juris tantum* di cui al punto 3 del medesimo articolo. La gestione dell'Impresa Investita, pertanto, è fondata su ampie deleghe operative ai Founders, agli eventuali altri investitori e al *management* secondo quanto previsto nel Piano di Attività e riflesso nel Contratto di

Investimento. Anche per gli aspetti relativi ai diritti patrimoniali e finanziari, Lazio Innova opera, ove possibile, di intesa con gli altri investitori

2. Il Comitato, nell'assumere le decisioni di investimento di TTVL definisce:
 - a. il valore dell'*equity value pre-money* relativo alla conversione degli strumenti di Quasi Equity;
 - b. le eventuali condizioni vincolanti (sospensive e/o risolutive) in merito a elementi chiave dell'investimento;
 - c. gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento come riportati nel successivo art. 7, anche facendo riferimento a contratti o clausole *standard* già approvate a priori dal medesimo Comitato e ad eventuali pre-negoziazioni intervenute;
 - d. le condizioni relative all'*exit strategy*, che dovranno:
 - i. necessariamente prevedere - in coerenza con l'obiettivo primario di TTVL di far sviluppare i Beneficiari per renderli attrattivi da parte di nuovi significativi Investitori Privati Indipendenti ed esclusivamente in caso di ingresso di questi ultimi, a fronte di un equo ritorno sull'investimento - un'opzione di acquisto o di rimborso degli strumenti di Quasi Equity sottoscritti da TTVL da parte dell'Impresa Investita e/o dei suoi Founders a un importo prefissato, pari a quanto investito da TTVL più un tasso di interesse annuale commisurato all'Euribor a 1 anno maggiorato di uno spread pari a 250 *basis points*;
 - ii. prevedere clausole finalizzate all'*exit* sia in occasione di *liquidity event* sia alla scadenza, incluse, in assenza di altre opportunità di mercato a scadenza, l'eventuale cessione "al meglio", anche a soggetti già soci.
3. Lazio Innova, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data della Delibera del Comitato, comunica l'esito della delibera via PEC al Beneficiario con tutti gli elementi rilevanti del Contratto di Investimento che deve essere sottoscritto entro i termini indicati nella delibera e comunque entro 90 (novanta) giorni solari dalla Data della Delibera stessa, salvo proroghe deliberate dal Comitato.
4. I Beneficiari devono comunicare via PEC a Lazio Innova, entro 10 giorni dalla Data della Delibera, e comunque al massimo entro il 3 dicembre 2029, l'accettazione della delibera o eventuali richieste di modifica, che sono sottoposte alla decisione del Comitato. Le negoziazioni con i Beneficiari sul Contratto di Investimento sono curate da Lazio Innova sulla base della delibera del Comitato e, in ogni caso, la firma del Contratto di Investimento deve avvenire entro 150 giorni solari dalla data della comunicazione della delibera del Comitato di Investimento e comunque entro il 10 dicembre 2029, salvo proroghe.
5. La sottoscrizione del Contratto di Investimento e l'Erogazione dell'investimento da parte di Lazio Innova è subordinata all'esito positivo di tutte le verifiche delle eventuali condizioni poste nella delibera del Comitato e alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla Call. In occasione di tali verifiche il Beneficiario deve produrre quanto richiesto tempo per tempo da Lazio Innova, entro 10 giorni solari dalla relativa richiesta e comunque entro e non oltre il 15 novembre 2029, salvo il maggior termine eventualmente indicato da Lazio Innova nella richiesta.

Articolo 6 – Gestione degli investimenti e obblighi di monitoraggio e controllo

1. La gestione degli investimenti è disciplinata dai Contratti di Investimento, dallo statuto delle Imprese Investite nonché dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie applicabili.

2. Lazio Innova provvede all'esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante TTVL, sottoponendo al Comitato le decisioni ritenute opportune e senz'altro le decisioni relative a:
 - a. disinvestimenti;
 - b. modifiche al Contratto di Investimento e sottoscrizione di nuovi contratti;
 - c. aspetti sulla legittimità degli investimenti, acquisito il parere consultivo di Lazio Innova e, se del caso, del comitato conflitti o del Comitato di *Governance*;
 - d. esercizio di diritti particolari previsti dal Contratto di Investimento;
 - e. decisioni attinenti a modifiche rilevanti del Piano di Attività inizialmente presentato dalle Imprese Investite e alla base della decisione di investimento;
 - f. decisioni in ordine a mutamenti della compagine sociale o alla *dedication* dei *Founders* delle Imprese Investite o al sistema dei loro compensi.
3. Lazio Innova monitora periodicamente l'andamento delle Imprese Investite e il perseguimento di quanto previsto nel Piano di Attività: a tal fine l'Impresa Investita si obbliga, con la partecipazione alla Call, in solido con i Founders, quali beneficiari dei fondi pubblici di TTVL, a fornire una informativa periodica attraverso:
 - a. un *budget* inviato su base annuale;
 - b. un *reporting* trimestrale;
 nonché ad aggiornare tempestivamente Lazio Innova su eventi relativi a operazioni straordinarie, fornendo una adeguata informativa. L'Impresa Investita e i suoi Founders prendono atto e accettano, con la partecipazione alla Call, che ogni informativa su operazioni che richiedono una delibera da parte del Comitato siano inviate a Lazio Innova almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima del termine dato a TTVL per esprimersi su tali operazioni.
4. Le Imprese Investite, in solido con i Founders, devono favorire lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma 3 e le attività di controllo, volte tra l'altro a verificare l'esistenza iniziale e il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'aiuto di Stato e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, disposte da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali e dell'Unione Europea. Per i suddetti fini, le Imprese Investite e i suddetti Founders, con la partecipazione alla Call si impegnano in solido a mettere a disposizione tutto quanto richiesto da Lazio Innova e dalle altre autorità competenti, e acconsentono ai relativi sopralluoghi e ispezioni, salvo poter richiedere eventuali condizioni in merito alla riservatezza delle informazioni riguardanti segreti industriali o assimilabili.

Articolo 7 – Elementi essenziali del Contratto di Investimento

Il Contratto di Investimento disciplina tutti gli aspetti legati all'investimento, alla successiva gestione e disinvestimento di TTVL nell'Impresa Investita allo scopo di tutelare le risorse pubbliche investite, disciplinare le modalità di gestione dell'Impresa Investita e valorizzare l'investimento di TTVL favorendone le prospettive di smobilizzo in coerenza con quanto stabilito dal Comitato di Investimento nella propria delibera e con eventuali *standard* da questo adottati.

Il Contratto di Investimento deve essere sottoscritto da tutti i soci esistenti del Beneficiario (salvo esclusioni approvate dal Comitato) e da quelli previsti (in particolare dai Founders ed eventuali investitori terzi) e, se opportuno o necessario, dall'Impresa Investita stessa.

I Contratti di Investimento hanno forma scritta e sono conformi alle previsioni applicabili del Codice civile nonché alle prassi di mercato utilizzate da organismi esperti in investimenti in venture capital. Tali contratti possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, patti parasociali, regolamenti di Strumenti di Quasi-Equity, statuti societari, ecc.

I Contratti di Investimento devono disciplinare almeno i seguenti aspetti rilevanti dell'investimento di TTVL.

a) Condizioni economiche di ingresso

- a. l'importo complessivo dell'investimento di TTVL e di eventuali terzi investitori;
- b. il dettaglio della forma tecniche (quasi-equity e relativa tipologia);
- c. i termini economici inerenti ai criteri di conversione e in generale le specifiche condizioni;

b) Condizioni per realizzare la exit strategy

I Contratti di Investimento prevedono quale modalità principale di disinvestimento da parte del TTVL - in caso di investimento nell'Impresa Investita da parte di nuovi significativi Investitori Privati Indipendenti - l'acquisto o il rimborso degli strumenti finanziari di quasi equity da parte dell'Impresa Investita e/o dei suoi Founders all'importo indicato all'art. 5 punto 2 lettera d punto i) che precede.

Inoltre, i Contratti di Investimento prevedono le altre modalità di disinvestimento, in coerenza con l'exit strategy prevista in sede di investimento dal Comitato, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle seguenti fattispecie anche congiuntamente:

- a. cessione in tutto o in parte della quota detenuta (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i terzi investitori e gli altri soci dell'Impresa Investita) ad altri investitori di natura finanziaria;
- b. *trade sale*, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da TTVL (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote, in accordo con i terzi investitori e gli altri soci dell'Impresa Investita) a soggetti terzi di natura industriale;
- c. *buy-out*, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da TTVL (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i terzi investitori e gli altri soci dell'Impresa Investita) ai manager (o altre figure operative) dell'Impresa Investita non necessariamente soci della stessa;
- d. *buy-in*, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da TTVL (ovvero della maggioranza o della totalità delle quote in accordo con i terzi investitori Ammissibili e gli altri soci dell'Impresa Investita) a un management esterno all'Impresa Investita;
- e. vendita attraverso un'offerta pubblica, compresa la quotazione dell'Impresa Investita in mercati regolamentati (*IPO – Initial Public Offering*);
- f. *buy-back*, ovvero cessione in tutto o in parte della quota detenuta da TTVL agli altri soci dell'Impresa Investita, anche quale strumento residuale per permettere a TTVL l'uscita entro il limite temporale di investimento di cui al precedente l'art. 2 in assenza di migliori opportunità di mercato o di altri diritti previsti a tal fine dal contratto (quali, ad esempio, opzioni *put/call*, il mandato a vendere o il *drag along*);
- g. *write – off*, parziale o totale, della partecipazione in caso di non recuperabilità dell'investimento a seguito della liquidazione dell'Impresa Investita o dell'assenza di offerte tali da permettere il rientro integrale dell'investimento entro i tempi massimi previsti per ciascuno di essi.

c) Condizioni per l'Investimento pubblico

I Contratti di Investimento prevedono espressamente i casi di insussistenza delle condizioni per la concessione dell'aiuto di Stato e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. l'investimento è stato deliberato o erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci o reticenti;
- b. esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Disciplina Antimafia;
- c. mancanza o perdita di altri requisiti di ammissibilità di cui all'Appendice 2;
- d. mancato mantenimento della sede operativa nel Lazio per tutta la durata dell'investimento di TTVL;
- e. mancato utilizzo prevalente dell'investimento di TTVL ad esso associati nel Lazio, in particolare riguardo all'assunzione dei nuovi addetti e dipendenti nella sede operativa nel Lazio;
- f. mancato mantenimento degli impegni assunti sulla conformità della gestione futura a tutte le norme di legge;
- g. mancato rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e controlli di cui all'art. 6 che precede;
- h. mancato rispetto degli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità, in conformità a quanto previsto all'II del Regolamento della Call;
- i. verifica di altre irregolarità, anche a seguito di controlli.

Il Contratto di Investimento disciplina in tali fattispecie l'uscita di Lazio Innova dall'Impresa Investita, prevedendo un obbligo solidale dell'Impresa Investita e dei suoi Founders alla restituzione delle somme investite da TTVL, salvo il maggior danno. Il Beneficiario e i suoi Founders, con la presentazione della Proposta, accettano e riconoscono tale obbligo, in caso di investimento di TTVL.

I Contratti di Investimento, inoltre, disciplinano i rispettivi provvedimenti e rimedi facendo ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza da Lazio Innova, nei confronti dei soggetti inadempienti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. possibilità di esercizio dei diritti di cui all'art. 2393 bis del codice civile, anche attraverso idonee modifiche statutarie nel caso di S.p.A.;
- b. applicazioni di penali in caso di frode, incluse dichiarazioni mendaci;
- c. applicazioni di penali nei confronti degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dell'Impresa Investita commettano uno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 e 2635 del codice civile o qualora si rendano inadempienti rispetto agli obblighi di informativa di cui all'art. 6 punti 3 e 4 che precedono.

d) Ulteriori condizioni per l'Investimento

I Contratti di Investimento prevedono, conformemente alle prassi utilizzate dai fondi di investimento specializzati nel venture capital, ulteriori condizioni quali:

- a. condizioni sospensive a cui è subordinata l'Erogazione dell'investimento di TTVL;
- b. condizioni risolutive a cui è subordinata la permanenza dell'investimento di TTVL (in particolare in caso di mancato rispetto delle condizioni per l'investimento pubblico di cui al paragrafo precedente);
- c. dichiarazioni e garanzie dei Founders dell'Impresa Investita;
- d. i vincoli al mutamento della compagine sociale da parte dei soci qualificanti in termini imprenditoriali, tecnologici, di mercato o manageriali dell'Impresa Investita;

- e. diritti particolari di TTVL stabiliti dal Comitato di Investimento (quali a titolo di esempio: *liquidation preference*, clausole antidilutive, *drag/tag along*, *bad leaver/good leaver*, *lock-up*, *IPO*, ecc.);
- f. gli obblighi di dedication/lock-up e di non concorrenza dei Founders dell'Impresa Investita in termini imprenditoriali, tecnologici, di mercato o manageriali;
- g. gli obblighi in ordine al perseguimento del Business Plan di cui alla Proposta e dell'operato dell'organismo amministrativo;
- h. le modalità di governance della Impresa investita e in particolare:
 - il diritto di TTVL, con cadenza almeno trimestrale, di ricevere la relativa situazione contabile unitamente a un aggiornamento sull'andamento societario, anche attraverso piattaforme informatiche indicate da Lazio Innova;
 - il diritto di TTVL, anche d'accordo con eventuali altri investitori, di designare un revisore (o una Società di Revisione) per la certificazione dei bilanci della partecipata e/o per l'attestazione delle situazioni contabili infrannuali;
 - la partecipazione di TTVL agli organi interni dell'Impresa Investita, esclusivamente negli organismi di controllo (collegio sindacale) e quelli di indirizzo (*advisory board*), in quest'ultimo caso con dipendenti di Lazio Innova;
 - vincoli alle decisioni assembleari su temi di particolare rilievo (non inerenti alla gestione ordinaria della società);
- i. adeguati e proporzionati provvedimenti e rimedi (incluse penali pecuniarie) in tutti i casi di inadempimento alle condizioni poste nei Contratti di Investimento.

Articolo 8 – Definizioni

«**Accordo di Finanziamento**»: l'accordo tra la Regione Lazio e Lazio Innova che disciplina la gestione del Fondo di Fondi FARE Lazio.

«**Comitato di Governance**»: è l'organismo composto dall'Autorità di Gestione del PR FESR 21-27 che lo presiede, dal Direttore al Bilancio della Regione Lazio e dal Direttore Generale di Lazio Innova che si esprime con proprio parere in ordine alle decisioni relative all'attuazione del PR FESR 21-27.

«**Comitato**»: l'organismo preposto ad assumere tutte le decisioni relative agli SF di FV2 ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 880 dell'11 dicembre 2023 selezionato con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78 del 26 settembre 2024.

«**Contratto di Investimento**»: il documento, o l'insieme dei documenti, sottoscritto da Lazio Innova, da eventuali altri investitori, dal Beneficiario, dai Founders e dai suoi soci, che disciplina, in attuazione del CPR 21-27, i termini, le modalità e le condizioni per l'investimento di TTVL e la successiva gestione e disinvestimento dall'**Impresa Investita**, avente gli elementi riportati in Appendice 4.

«**CPR 21-27**» il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti».

«**Data della Delibera**»: la data in cui il Comitato assume ciascuna decisione relativa a TTVL sui Beneficiari.

«**Disciplina Antimafia**»: Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss. mm. e ii..

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“RGDP”) e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: gli artt. 49, 50 e l'allegato IX del CPR 21-27, il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), l'art. I, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e l'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.

«**DURC**»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

«**Erogazioni**»: i trasferimenti di denaro.

«**Exit**»: quella definita all'art. 2 (67) del Reg. (UE) 651/2014.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche). I soggetti intenzionati a presentare la propria candidatura secondo quanto previsto dalla Call dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

«**Impresa Investita**»: un Beneficiario in cui TTVL ha effettuato un investimento ai sensi della Call.

«**Investimento in Quasi Equity**»: quello definito all'art. 2 (66) del Reg. (UE) 651/2014 che deve inoltre rispettare la disciplina antielusiva contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012.

«**Irregolarità**»: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione (art. 2, punto 31 del CPR 21-27).

«**LAZIO Venture 2**»: il fondo di cui all'“avviso pubblico per presentare proposte di investimento a valere sul fondo denominato LAZIO Venture 2 nell'ambito della sezione FARE Venture 2 del Fondo di Partecipazione FARE Lazio relativa alla programmazione PR FESR 21-27 della Regione Lazio” pubblicato sul BURL n. 52 suppl. I del 1 luglio 2025.

«**Registro delle Imprese**»: il registro delle imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**SF**»: gli strumenti finanziari come definiti all'art. 1 del Regolamento TTVL e disciplinati agli artt. 58 e succ. del CPR 21-27.

«**Società Quotata**»: una impresa emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel listino ufficiale di una borsa valori, come definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (GUUE L 176 del 27.6.2013, pag. 1), con l'eccezione dei sistemi multilaterali di negoziazione, come definiti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2004/39/CE (GUUE L 145 del 30.4.2004, pag. 1), nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI (piattaforme alternative di negoziazione). Ai fini del presente avviso si intendono tali anche le società che rimangano Imprese Collegate ad una Società Quotata.

«**Founders**»: i soggetti, puntualmente individuati da TTVL e dal Beneficiario nel Contratto di Investimento, che sono soci fondatori (o comunque ne detengono quote) e figure chiave del Beneficiario rispetto al Progetto e che, tipicamente, hanno ruoli operativi, obblighi di impegno a lavorare nella società e vincoli di lock-up e non concorrenza. Il Project leader è sempre considerato Founder.

«**VENTURE TECH Lazio**»: il fondo di cui all'"avviso pubblico per presentare proposte di investimento a valere sul fondo denominato VENTURE TECH Lazio nell'ambito della sezione FARE Venture 2 del Fondo di Partecipazione FARE Lazio relativa alla programmazione PR FESR 21-27 della Regione Lazio" pubblicato sul BURL n. 52 suppl. I del 1 luglio 2025.

«**VEXA CR 2022**»: la valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione e sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PR FESR 21-27 a dicembre 2022 (in conformità alle previsioni dell'art. 40 (1) (d) del CPR 21-27) e allegata all'avviso per la selezione del Comitato.